

L'impatto del Decreto Cura Italia sul processo civile

LINK: <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2020-03-26/l-impatto-decreto-cura-italia-processo-civile-135422.php>



L'impatto del Decreto Cura Italia sul processo civile 26/03/2020 13:14 a cura dell'avv.. Andrea Gottardo, partner Pirola Pennuto Zei & Associati In data 17 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto legge n. 18/2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (meglio noto come "Decreto Cura Italia"). In materia di amministrazione della Giustizia, il provvedimento mira ad organizzare una prima e tempestiva risposta dell'apparato giudiziario avverso la grave situazione contingente venutasi a creare, nel rispetto della salute sia degli operatori del diritto che dell'utenza. In un'ottica sistematica il Decreto Cura Italia ha carattere eccezionale, assumendo tale natura rilevanza ai fini della impossibilità di interpretazione in via analogica delle relative

previsioni. L'obiettivo del Governo di evitare il diffondersi dell'epidemia e di contenere quanto più possibile limitati i focolai delle infezioni è chiaramente rinvenibile nelle misure interessanti il settore Giustizia che hanno investito in maniera diretta e peculiare le singole Corti di Appello incidendo, tra l'altro, sui loro protocolli organizzativi. Ne è un esempio l'adozione di linee guida in merito allo svolgimento delle udienze riguardanti i procedimenti non sospesi di cui all'art. 83, comma 3 del Decreto oppure ancora, con una carica innovativa di cui non vi è traccia nel recente passato, lo svolgimento delle udienze civili mediante collegamenti da remoto, organizzati dal singolo magistrato utilizzando i programmi "Skype Business" e "Team MSN" attualmente a disposizione dell'amministrazione pubblica (cfr. Guida Operativa alla lettura delle disposizioni in materia di giustizia del D.L. n.

18/2020). Tra le misure volte a limitare le occasioni di contatto "fisico" ed aventi impatto sul processo civile, si annoverano le previsioni relative all'obbligo, nei termini di cui all'art. 83, comma 11, del Decreto Cura Italia, di deposito telematico anche per gli atti introduttivi del giudizio fino al 30 giugno 2020 oppure, quelle relative al pagamento telematico del contributo unificato e dei diritti di copia obbligatori tramite la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o infine quelle relative allo svolgimento delle udienze civili, mediante lo scambio e il deposito telematico di note contenenti le sole istanze e conclusioni. Ferme le considerazioni generali che precedono, il contributo fondamentale delle modifiche legislative apportato alla Giustizia è rappresentato dal menzionato art. 83 del Decreto Cura Italia. Tale articolo, infatti, abrogando gli artt. 1 e 2 del D.L.

11/2020, disciplina la sospensione dei termini processuali e supera le incertezze interpretative precedentemente insorte. Tra le misure di rilievo vi sono: (i) il prolungamento del periodo c.d. "cuscinetto": rispetto a quanto previsto dal d.l. 11/2020, il Decreto Cura Italia prolunga il periodo in oggetto fino al 15 aprile 2020; (ii) il rinvio d'ufficio delle udienze fissate nel periodo c.d. "cuscinetto" a data successiva al 15 aprile 2020; (iii) la sospensione del decorso dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto del procedimento: il nuovo articolo 83, comma 2, al fine di eliminare i dubbi interpretativi sorti con il precedente D.L. 11/2020, precisa che la sospensione dei termini processuali dovrà intendersi in senso ampio, comprendendo dunque qualsiasi termine anche relativo ai procedimenti non sorti nel periodo c.d. "cuscinetto" (tra questi, il comma 2 fa espresso riferimento anche ai procedimenti esecutivi). Per completezza informativa, l'art. 83 prevede che qualora il decorso del termine inizi nel periodo c.d. "cuscinetto", lo stesso sarà differito al 16 aprile 2020; qualora, invece, il termine sia computato a ritroso e ricada, in tutto o in

parte, all'interno del periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre detto termine. Il comma 20 specifica poi che la sospensione dei termini processuali troverà applicazione anche per lo svolgimento di qualsiasi attività nei procedimenti di mediazione, di cui al d.lgs. 28/2010 e negoziazione assistita di cui al d.lgs. 132/2014 modificato con l. 162/2014, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie purché costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale e siano stati promossi prima del 9 marzo 2020. Vengono invece escluse dal regime della sospensione dei termini le controversie e i procedimenti di cui all'art. 83, comma 3, del Decreto Cura Italia, tra cui si annoverano i "procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona". La previsione normativa non presenta difficoltà interpretative, trattandosi di un'elencazione tassativa non suscettibile di interpretazione analogica in ragione del divieto posto dall'art. 14 delle preleggi. L'art. 83 regola altresì, al comma 6, il periodo successivo a quello c.d. "cuscinetto", compreso dal

16 aprile al 30 giugno 2020. Nella logica di contrastare l'emergenza sanitaria evitando "assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone", i capi degli uffici giudiziari potranno adottare ulteriori misure organizzative, e segnatamente: a) limitare l'accesso al pubblico (in alcuni casi, anche limitando l'orario di apertura) presso gli uffici giudiziari, salvo per lo svolgimento di attività urgenti; b) adottare linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze (prevedendo che, in alcuni casi, la celebrazione di quest'ultime avvenga a porte chiuse); c) svolgere le udienze civili, in cui non è necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori delle singole parti, mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con successiva adozione del provvedimento del giudice fuori udienza; d) obbligo di iscrizione telematica degli atti introduttivi di causa (ad eccezione dei procedimenti avanti il Giudice di Pace e la Corte di Cassazione). Al fine di evitare che, nel periodo di efficacia dei provvedimenti ai commi 5 e 6 del Decreto Cura Italia, possano verificarsi decadenze o prescrizioni, l'art. 83, comma 8, prevede che e sospende la decorrenza

dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dallo stesso provvedimento. Sembrerebbe, dunque, che - diversamente dalla sospensione generica dei termini processuali - il regime di sospensione dei termini prescrizionali e di decadenza (trattandosi di cause tassativamente indicate) sia esclusivamente legato all'impossibilità di proporre una specifica domanda giudiziale. Pertanto, qualora il termine di prescrizione o di decadenza possa essere interrotto mediante l'esercizio di un'attività stragiudiziale, non si considererà operante alcuna sospensione. Nonostante i provvedimenti descritti siano stati adottati con la forma del decreto legge, dunque da convertire in legge a cura del Parlamento e salvo modifiche da parte di quest'ultimo, gli stessi possono considerarsi dei validi strumenti per consentire agli operatori del diritto e ai cittadini, in una situazione emergenziale a carattere eccezionale, un'adeguata tutela dei loro diritti e interessi legittimi, così come prescritto dall'art. 24 della Costituzione.